

CONCORSO PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: i requisiti richiesti SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, DEL 4 LUGLIO 2017, n. 5164

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda ospedaliera campana ha pubblicato un bando per la copertura di n. 2 posti di "dirigente amministrativo", richiedendo quale requisito "cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestati in enti del SSN nelle categorie D/DS (ex posizione funzionale di livello VII, VIII e VIII bis), ovvero in qualifiche funzionali VII, VIII e IX livello di altre pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Al concorso suindicato ha chiesto di partecipare un concorrente che ha dichiarato di avere svolto le funzioni di dirigente amministrativo apicale (Direttore di U.O.C.) dal 2005 al 2011 con contratti ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 15 septies e successivamente con le funzioni di dirigente amministrativo con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'azienda ospedaliera ha disposto l'esclusione del predetto dalla procedura concorsuale sulla base del mancato possesso del requisito di cui al punto d) del bando (e cioè dei cinque anni di servizio effettivo come sopra indicati).

Il suindicato concorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione avanti il Tar Campania, evidenziando e richiamando gli orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei secondo cui il requisito del possesso di esperienza lavorativa debba presumersi conseguita a prescindere dalla tipologia (tempo determinato o indeterminato) del rapporto di lavoro di natura subordinata, per il che la sua esclusione dalla procedura concorsuale era da ritenersi illegittima.

Il Tar Campania ha invece sottolineato che l'interpretazione che l'azienda ospedaliera ha dato al disposto di cui all'art. 26 165/2001 si pone in linea con la giurisprudenza amministrativa, per la quale il servizio effettivo nella qualifica inferiore, ai fini dell'accesso alla dirigenza, è sempre stato inteso come servizio di ruolo.

Conseguentemente il Tar Campania ha rigettato il ricorso del suindicato concorrente, sottolineando che è evidente l'equiparazione del requisito riferito al servizio effettivo al servizio di ruolo.